

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1746-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LEONARDI)

Comunicata alla Presidenza il 6 giugno 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154

presentato dal Ministro delle Finanze

(V. Stampato Camera n. 3705)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 maggio 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 maggio 1989*

ONOREVOLI SENATORI. - Le difficoltà di gestire il sistema fiscale disegnato dalla riforma degli anni '70 sono in parte riconducibili ad elementi quali le modalità e i tempi necessari per l'acquisizione dei dati delle dichiarazioni, le difficoltà dell'accertamento nei confronti dei soggetti titolari di redditi diversi da quelli derivanti dal lavoro dipendente, le procedure di versamento e di rimborso dei tributi.

I tempi di lavorazione richiesti per l'acquisizione delle dichiarazioni sottraggono cospicue risorse agli uffici e differiscono eccessivamente il momento del controllo da quello dei periodi di imposta di riferimento, con riflessi negativi sul grado di effettività del sistema impositivo.

Il vigente sistema di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali ed assistenziali non è in grado di assicurare la necessaria trasparenza della posizione dei contribuenti nei confronti degli enti impositori; inoltre, la complessità delle procedure per l'esecuzione dei rimborsi dà luogo a considerevoli problemi sia per l'Amministrazione finanziaria che per i soggetti creditori. L'obiettivo di una più efficace ed efficiente gestione del sistema tributario e di una maggiore trasparenza nei rapporti fra contribuenti, Amministrazione finanziaria e enti previdenziali od assistenziali, rende necessaria l'adozione di misure capaci di ridurre i principali ostacoli che l'esperienza ha indicato come difficilmente superabili se non si viene ad incidere profondamente sui meccanismi esistenti; in questa prospettiva si colloca il presente disegno di legge.

In un sistema tributario di massa, la fase della presentazione delle dichiarazioni rappresenta uno dei momenti più critici, in quanto tempi di acquisizione e livelli qualitativi dei dati si riflettono sulle successive fasi di attività dell'Amministrazione finanziaria, con effetti che, sia per le limitazioni

che ne conseguono per l'azione di controllo, sia per i ritardi nella restituzione dell'imposta prelevata in misura superiore al dovuto, allontanano il rapporto tributario dalla correttezza e trasparenza che, secondo le finalità della riforma, avrebbero dovuto caratterizzarlo.

Il contributo, pure importante, che i Centri di servizio stanno fornendo, e più ancora potranno offrire quando ne sarà completata la realizzazione, non pare sufficiente ad assicurare gli obiettivi ricordati ed a consentire il «salto di qualità» auspicato.

L'accentramento delle attività di acquisizione, controllo ed elaborazione dei dati, in un sistema dove il numero delle dichiarazioni, solo ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, ha superato i 32 milioni di unità e tende ad aumentare, rappresenta una soluzione organizzativa corretta solo a condizione che l'*input* sia compatibile con le finalità assegnate.

Un ordinato e spedito procedimento amministrativo di liquidazione ed acquisizione dei dati delle dichiarazioni richiede una adeguata diffusione di centri di raccolta e di filtro che procedano alla formazione delle dichiarazioni, assicurandone un elevato grado di correttezza formale, ed alla relativa trasmissione, su adeguati supporti magnetici o cartacei, all'Anagrafe tributaria. A questo scopo il presente disegno di legge prevede la istituzione di appositi Centri di assistenza fiscale e contributiva per le imprese ed i lavoratori autonomi (articolo 1). Per i lavoratori dipendenti e pensionati (articolo 2) il provvedimento attribuisce ai sostituti d'imposta, facendone una specie di «sostituti di dichiarazione», il compito di provvedere, in sede di conguaglio di fine anno, alla liquidazione delle imposte sui redditi complessivamente dovute dal sostituito, sulla base di tutti i

redditi e proventi dal medesimo conseguiti, oltre alla retribuzione e alla pensione percepita - fatta eccezione soltanto per i redditi d'impresa e di lavoro autonomo non occasionale - e al netto degli oneri deducibili. Conseguentemente, è previsto che datore di lavoro ed ente previdenziale procedano all'addebito della maggiore imposta o al rimborso dell'eventuale credito, aumentando o riducendo le ritenute d'acconto relative all'anno d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione.

Passando all'esame dei singoli articoli del disegno di legge, nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono individuate le associazioni che potranno essere autorizzate all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale e contributiva per le imprese e i lavoratori autonomi.

Nel comma 3 viene definita la natura giuridica di tali Centri e ne è stabilita la costituzione nella forma di società di capitali per le maggiori garanzie che essa consente. Inoltre, sono specificati il contenuto dell'oggetto sociale e la composizione del collegio sindacale, mentre per le caratteristiche dello statuto contenente le norme per il funzionamento viene fatto rinvio ad un modello che dovrà essere approvato con decreto del Ministro delle finanze.

Nel comma 4 sono specificati i servizi che i Centri potranno fornire ai loro utenti: tenuta e conservazione delle scritture contabili; predisposizione delle dichiarazioni annuali con apposizione di un visto di conformità dei dati esposti nelle stesse dichiarazioni; inoltre agli uffici competenti dell'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni e delle relative registrazioni su supporti magnetici in base a programmi elettronici da questa forniti o comunque prestabiliti.

La certificazione di conformità non è limitata alla sola corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e quelli risultanti dalle scritture contabili, ma viene estesa anche alla deducibilità degli oneri di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

È stata, così, attribuita al Centro di assistenza la competenza del «controllo formale» delle dichiarazioni da essi curate, assicurando, con il visto di conformità, che i dati della dichiarazione corrispondono a quelli che emergono dalla contabilità; che ogni deduzione operata è specificamente prevista dalla normativa fiscale e comprovata dalla documentazione prodotta; che i conteggi sono corretti.

L'inoltro delle dichiarazioni dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, predisposte dai centri di assistenza, con plichi collettivi, consente una più agevole gestione ed individuazione delle stesse. La trasmissione all'Amministrazione finanziaria mediante registrazione su supporti magnetici permette l'immediata acquisizione, da parte dell'Anagrafe tributaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni, con la conseguente possibilità, soprattutto per gli uffici di grandi dimensioni, di un più agevole reperimento della dichiarazione, facilitando l'azione di controllo.

Un analogo sistema, ed in particolare la possibilità di apporre il visto di conformità, è previsto anche per i liberi professionisti.

I Centri inoltreranno all'Amministrazione finanziaria anche le schede contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo.

Nel comma 5 è stabilito che i Centri di assistenza dovranno affidare la gestione dei servizi ad un direttore tecnico responsabile che sia dottore commercialista o ragioniere libero professionista, dotato di esperienza formatasi con l'esercizio continuativo dell'attività professionale per un periodo non inferiore a tre anni.

Nel comma 6 sono enunciati i poteri dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei Centri di assistenza; in primo luogo, quello di richiedere agli stessi Centri, in deroga anche a disposizioni statutarie o di regolamento, dati ed elementi utili anche ai fini della determinazione dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto legge 22 marzo 1989, n. 69, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Per quanto concerne invece i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative richieste per il rilascio da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'autorizzazione ai Centri per l'esercizio dell'attività, per l'iscrizione in apposito albo, nonché per le prescrizioni degli obblighi a carico dei Centri e per i poteri di vigilanza si è preferito, per rendere più snello l'iter del disegno di legge, fare ricorso a uno o più decreti ministeriali da emanarsi successivamente.

Nel comma 7 è stabilito che, negli stessi decreti ministeriali previsti al comma 6, vengano regolamentate le garanzie per la rivalsa dell'utente nei casi in cui, in sede di controllo formale delle dichiarazioni, emergano irregolarità che comportano irrogazione di sanzioni, imputabili al Centro o ai dottori commercialisti, ai ragionieri liberi professionisti o ai consulenti del lavoro.

Nel comma 7, inoltre, sono comminate le pene pucuniarie per le irregolarità commesse dal direttore tecnico del Centro nell'apposizione del visto di conformità.

Infine, nel comma 8 è stabilito che i Centri inizieranno la loro attività a partire dal 1° gennaio 1992 e che l'attività da loro svolta, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, costituisce, a tutti gli effetti, attività commerciale o di lavoro autonomo.

L'articolo 2 prevede che i lavoratori dipendenti senza altri redditi e oneri deducibili sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione; esso prevede inoltre che il sostituto d'imposta presti assistenza al lavoratore dipendente o pensionato nel caso di presenza di altri redditi e oneri deducibili.

Nel comma 1 viene stabilito l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o del certificato sostitutivo della dichiarazione stessa per i possessori di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti da un unico sostituto di imposta. In caso di scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o

caritativo i suddetti contribuenti possono presentare il certificato sostitutivo dalla dichiarazione.

Nei commi 2 e 3 sono enunciati i principi in base ai quali i lavoratori dipendenti e pensionati possono utilizzare il servizio prestato dal sostituto d'imposta. I lavoratori dipendenti e pensionati che usufruiscono dell'assistenza del sostituto d'imposta possono opera la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF sottoscrivendo un'apposita scheda da consegnare in busta sigillata al sostituto per la trasmissione all'Amministrazione finanziaria.

Nel comma 4 viene stabilita l'esclusione dell'assistenza fiscale da parte del sostituto d'imposta per i soggetti che sono anche titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa, nonché di quelli la cui dichiarazione richiede particolari oneri ed obblighi formali.

Nel comma 5 sono indicati gli obblighi posti a carico del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale ai propri lavoratori dipendenti e pensionati.

Nel comma 6 sono indicate le modalità secondo le quali il sostituto liquida le imposte dovute dal lavoratore dipendente e pensionato; è indicato inoltre come il sostituto certifica al dipendente e pensionato, in apposito prospetto, la liquidazione delle imposte e degli oneri contributivi; mentre nel comma 7 vengono indicate le modalità di compilazione della dichiarazione (modello 770) prevista per i sostituti d'imposta dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se la dichiarazione di cui al citato articolo 7 comprende i compensi corrisposti ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità, questa dovrà essere presentata mediante l'invio di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria.

Nel comma 8 è stabilita la misura dei compensi, che saranno a carico del bilancio dello Stato, spettanti a sostituti d'imposta con più o meno di venti dipendenti per le operazioni di controllo e liquidazione di

ciascuna dichiarazione, nonchè l'ulteriore compenso per i sostituti con meno di venti lavoratori dipendenti che inviano ugualmente su supporto magnetico la dichiarazione di cui al citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Nel comma 9 sono stabilite le sanzioni applicabili ai sostituti d'imposta qualora in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti emergano irregolarità relative agli adempimenti previsti per il sostituto.

Nel comma 10, per i criteri e le modalità di applicazione di quanto disposto nell'articolo in esame, si fa rinvio alle norme regolamentari d'attuazione che saranno emanate con la procedura prevista dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quanto previsto nelle disposizioni dell'articolo avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992.

L'articolo 3 disciplina la istituzione, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, del «conto fiscale e contributivo» per i soggetti che sono titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo. In tale conto dovranno confluire tutte le operazioni di versamento e di prelievo per rimborso di credito connesse con la posizione fiscale relativa alle imposte dirette e all'imposta sul valore aggiunto e con quella contributiva. Il conto individuale consentirà la effettuazione di versamenti e di prelievi per soddisfare con immediatezza i crediti del contribuente emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA o dai documenti attinenti ai rapporti contributivi con gli enti previdenziali e assistenziali.

Nel comma 2 è stabilito che il conto in questione dovrà essere unico per ciascun soggetto. In esso dovranno essere registrati tutti i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'IVA ed ai contributi previdenziali e assistenziali. Tuttavia, nel perseguimento della maggiore snellezza dei versamenti e dei prelievi delle imposte e dei contributi, è stata prevista la possibilità, per i contribuenti con più stabilimenti industriali o commerciali sul territorio nazionale, che l'Amministrazione finanziaria possa consentire l'apertura dei conti anche presso il concessionario del servizio della

riscossione competente per territorio dove sono insediati gli stabilimenti industriali o commerciali. Nei commi 3 e 4 è stabilito che i conti fiscali e contributivi saranno gestiti dai concessionari del servizio di riscossione competente per territorio. Tuttavia per rendere più agevole il compito dei soggetti interessati, gli stessi potranno effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti presso una azienda o istituto di credito scelto nell'ambito territoriale del competente concessionario, al quale andranno versate le somme riscosse entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento. In particolare, al comma 3, è stata prevista, con una specifica norma introdotta nel corso dell'esame in Commissione, la possibilità per i concessionari di provvedere alla riscossione dei contributi associativi a favore delle associazioni sindacali a carattere nazionale di cui alla legge n. 311 del 1973.

Il comma 5 stabilisce i criteri in base ai quali saranno regolamentati i rapporti tra le aziende o istituti di credito e i concessionari competenti, mentre il comma 6 detta norme relative alla tenuta del conto da parte dei concessionari.

Il comma 7 stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali i concessionari della riscossione saranno autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni.

In particolare, i contribuenti otterranno l'erogazione del rimborso delle imposte o dei contributi risultanti a credito, entro 60 giorni, sulla base di apposita richiesta sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso o di apposita comunicazione dell'ufficio competente.

Se il rimborso è contenuto nel limite del 10 per cento dei versamenti complessivi eseguiti dal contribuente sul conto corrente fiscale, lo stesso verrà erogato senza la prestazione di specifiche garanzie.

Al di là di detto limite, la erogazione del rimborso dovrà essere preceduta dall'offerta delle garanzie, previste dall'articolo 38-bis, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di durata quinquennale.

Nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente non sarà dovuta alcuna garanzia. Per l'erogazione dei rimborsi è prevista l'utilizzazione dei fondi riscossi a ciascun titolo.

Per i compensi spettanti ai concessionari della riscossione il comma 8 prevede che gli stessi saranno determinati in base ai criteri fissati dall'articolo 1, lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

Nel comma 9 viene considerata la possibilità di memorizzare, in capo a ciascun soggetto, tutti i versamenti ed i prelevamenti effettuati a ciascun titolo per IRPEF, IRPEG, ILOR, contributi previdenziali, assistenziali, o relativi ad assicurazioni obbligatorie.

L'estensione del sistema informativo alla fase della riscossione dovrebbe rendere più agevole il controllo in tempo reale, o comunque in tempi brevi, dei versamenti effettuati dai contribuenti, nonché della congruenza dei dati fiscali con quelli contributivi.

A tal fine è previsto il collegamento con l'Anagrafe tributaria e di questa con gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli istituti previdenziali ed assistenziali.

Il comma 10 prevede la soppressione del comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale consente, a partire dal 1991, di compensare i rimborsi dell'IRPEF o IRPEG con l'ILOR dovuta dallo stesso contribuente: tale norma è infatti superata da quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame.

Il comma 11 prevede che, a partire dal 1° gennaio 1993, i concessionari della riscossione potranno erogare i rimborsi disposti dagli uffici a carico dei rispettivi fondi della riscossione.

Per quanto riguarda, invece, i rimborsi richiesti dai contribuenti, in sede di prima applicazione del conto fiscale e contributivo, essi saranno graduati nel modo seguente:

nel 1992 saranno erogati gli importi che non superino i 20 milioni;

nel 1993 gli importi che non superino i 40 milioni;

nel 1994 gli importi fino a 60 milioni;

nel 1995 gli importi fino a 80 milioni.

Il comma 12, infine, prevede l'emanazione di norme regolamentari, con la procedura prevista dall'articolo 7 della legge n. 400 del 1988

L'articolo 4 stabilisce le modalità di copertura degli articoli 2 e 3 del provvedimento che prevede un onere a carico dello Stato valutato in 1.150 miliardi per il 1992 e in 1.781 miliardi per il 1993.

In conclusione, siamo di fronte ad un provvedimento che, pur presentando alcuni aspetti complessi circa al sua applicazione soprattutto per quanto riguarda l'articolo 2, tuttavia introduce nel nostro ordinamento fiscale e tributario profonde innovazioni, tali da poterlo considerare un'autentica riforma dell'ordinamento stesso. Unitamente alla riforma della Amministrazione finanziaria, di cui è auspicabile la rapida approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge in esame è destinato a snellire il rapporto tributario, avvicinandolo sempre più ai criteri della correttezza e della trasparenza che, in buona sostanza, rappresentavano le finalità della riforma tributaria degli anni 1971-1973.

Rilevante - a giudizio del relatore - è l'introduzione, con l'articolo 3, di un, sia pur graduale, automatismo nei rimborsi dei crediti di imposta, che attualmente hanno assunto valori tali da creare considerevoli problemi sia all'Amministrazione finanziaria che ai contribuenti.

È per tali considerazioni, onorevoli Senatori, che la 6ª Commissione mi ha conferito mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge, come modificato dalla Commissione stessa, e pertanto invito l'Assemblea ad approvarlo.

LEONARDI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

sul disegno di legge

31 gennaio 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con il voto contrario del Gruppo comunista.

su emendamenti

10 aprile 1990

La Commissione, esaminati gli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: Covi)

1° marzo 1990

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Si rileva, comunque, con riferimento all'articolo 1 l'attualità di quanto a suo tempo già osservato da questa Commissione in tema di elusione, in occasione del parere emesso il 28 settembre 1988 sul disegno di legge n. 1301 (Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria).

Inoltre, per quanto attiene all'articolo 3, si suggerisce di introdurre il parere di conformità delle Commissioni parlamentari competenti per materia circa il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla delega.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul testo predisposto in sede ristretta per il disegno di legge

(Estensore: CORTESE)

20 marzo 1991

La Commissione, esaminato il testo inviato dalla Commissione di merito, per quanto di propria competenza, dichiara di non opporsi all'articolo 1, mentre sui restanti articoli si dichiara al momento non in grado di esprimere una pronunzia, sia in quanto vanno approfonditi i problemi deri-

vanti dalla quantificazione dei risparmi che si verificherebbero sul bilancio dello Stato, sia in quanto va risolto il problema connesso alla copertura finanziaria degli oneri, per il 1992 in particolare.

La Commissione quindi dichiara di non opporsi all'ipotesi in cui la Commissione di merito stralci gli articoli dal 2 in poi e approvi solo l'articolo 1.

su emendamenti

(Estensore: ANDREATTA)

27 marzo 1991

La Commissione, esaminati gli emendamenti all'articolo 1, dichiara, per quanto di propria competenza, di non avere nulla da osservare, ferma rimanendo la riserva espressa nel precedente parere in ordine agli articoli 2 e 3 del disegno di legge e ai relativi emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154

Art. 1.

*(Delega legislativa
in materia di elusione tributaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme dirette a combattere l'elusione tributaria secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) saranno considerati elusivi gli atti e i negozi giuridici, singoli o funzionalmente collegati, posti in essere al solo fine di occultare un presupposto di imposta o di renderlo imputabile ad altro soggetto, di dissimulare atti soggetti a un regime impositivo più oneroso ovvero di conseguire scopi corrispondenti alla funzione economico-sociale di atti o negozi diversi fiscalmente più onerosi;

b) saranno indicati, con riferimento a specifiche disposizioni legislative tributarie, gli atti e i negozi giuridici considerati elusivi prevedendosi che, ferma restando la loro efficacia tra le parti e nei confronti dei terzi, non potranno essere opposti all'Amministrazione finanziaria; saranno altresì indicate le disposizioni ad essi applicabili. Sarà previsto l'onere per la stessa Amministrazione di provare, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che il fine elusivo è l'unico che i contribuenti intendevano perseguire; gli uffici

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione dei Centri autorizzati di assistenza fiscale e del conto fiscale e contributivo, nonché norme concernenti l'assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati da parte del sostituto d'imposta

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

procederanno agli accertamenti sentito il competente ispettorato compartimentale; l'imposta o la maggiore imposta accertata potrà essere riscossa, in caso di ricorso, solo dopo la decisione della Commissione tributaria centrale o della Corte d'appello;

c) le norme da adottare non dovranno pregiudicare l'uso corretto degli atti e dei negozi giuridici e dovranno rispettare la capacità contributiva e gli altri principi posti a fondamento dei singoli tributi;

d) le norme avranno effetto per gli atti e i negozi posti in essere dopo l'entrata in vigore dei decreti.

2. Le norme previste nel comma 1 saranno coordinate con la disciplina preesistente, elencando le disposizioni eventualmente abrogate.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La commissione deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme dirette ad adeguare ai criteri e ai principi direttivi di cui al comma 1 le norme di cui agli articoli 25, 26, commi 8 e 12, e 30, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

5. Le disposizioni indicate nel comma 4 hanno effetto dalla scadenza del termine ivi stabilito qualora entro lo stesso termine non siano emanate le norme delegate previste nello stesso comma. Non sono validi gli atti e i provvedimenti adottati nè

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni dell'articolo 26, commi 8 e 12, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 550.

Art. 2.

(Delega legislativa in materia di centri di assistenza fiscale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni occorrenti per le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte di «centri autorizzati di assistenza fiscale». I centri potranno essere costituiti da una o più associazioni rientranti in uno o più dei seguenti gruppi:

a) associazioni economiche di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche iscritte negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti, autorizzate dai rispettivi consigli nazionali;

c) associazioni economiche di categoria diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività;

d) associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche che esercitano arti o professioni anche diverse da quelle indicate nella lettera b) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività.

2. I centri avranno natura privata, non potranno avere un numero di utenti inferiore a cento e dovranno essere costituiti nella

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 1.

(Centri autorizzati di assistenza fiscale)

1. Sono istituiti, per l'esercizio delle attività di assistenza fiscale e contributiva, i «Centri autorizzati di assistenza fiscale». I Centri possono essere costituiti da una o più associazioni, istituite da almeno dieci anni, rientranti in uno dei seguenti gruppi:

a) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti ed al territorio in cui svolgono la loro attività.

2. Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere autorizzate, con decreto del Ministro delle finanze, alla costituzione dei Centri previa delega della propria associazione nazionale. Il ritiro di detta delega comporta, conseguentemente, la revoca della autorizzazione.

3. I Centri hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiore a cento e debbono essere costituiti nella

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

forma di società per azioni; l'oggetto sociale non potrà prevedere lo svolgimento di attività diversa da quella di assistenza prevista nel presente articolo a soggetti esercenti arti o professioni e imprese, con esclusione di quelli soggetti a IRPEG. In considerazione dei compiti che verranno affidati ai centri, il collegio sindacale dovrà essere composto da membri effettivi e supplenti, nominati tra iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti, e il presidente del collegio sindacale dovrà anche essere iscritto all'albo dei revisori dei conti. Potrà essere prevista la certificazione del bilancio delle società con gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, a cura dei soggetti di cui all'articolo 8, secondo comma, n. 2, lettera a), del medesimo decreto. Saranno previsti il divieto di distribuzione degli utili in misura superiore al 5 per cento del capitale proprio nonché la devoluzione, in sede di scioglimento della società, degli utili non distribuiti al finanziamento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le finalità della legge-quadro 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società dovrà essere conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. I rapporti con gli utenti saranno disciplinati in base ad apposito contratto-tipo, preventivamente depositato presso il Ministero delle finanze, che preveda in ogni caso l'impegno dell'utente alla fedeltà e completezza dei dati forniti al centro.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei Centri non può prevedere lo svolgimento di attività diversa da quella di assistenza prevista nel presente articolo ad imprese associate alle organizzazioni che hanno istituito il Centro stesso, con esclusione di quelle soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento, ai fini della presente legge, alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Il bilancio dei Centri deve essere certificato con gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, a cura dei soggetti di cui all'articolo 8, secondo comma, n. 2), lettera a), del medesimo decreto, o delle società di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o dei soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti che abbiano esercitato continuativamente per almeno cinque anni la relativa attività professionale o l'attività di sindaco in società di capitali. In considerazione dei compiti affidati ai Centri, deve essere sempre istituito il collegio sindacale, indipendentemente dalla forma giuridica adottata. Il collegio sindacale deve essere composto da membri effettivi e supplenti, nominati tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti. Il presidente del collegio sindacale deve essere anche iscritto nel ruolo dei revisori dei conti. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento del Centro deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze. I rapporti con gli utenti sono disciplinati in base ad apposito contratto-tipo, preventivamente depositato presso il Ministero delle finanze, che statuisca in ogni caso l'impe-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Fermi rimanendo i vigenti poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione al loro esercizio ed ambito di applicazione, i centri autorizzati potranno, per conto degli utenti, tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti, e predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati per i titolari di redditi di lavoro autonomo e di impresa, con apposizione di un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata. In ogni caso dovrà essere garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari a chiunque sia abilitato a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità, per gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri liberi professionisti, di apporre, alle medesime condizioni, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

gno dell'utente alla fedeltà e completezza dei dati forniti al Centro.

4. Fermi rimanendo i vigenti poteri di controllo, di verifica e di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, ed esclusa ogni limitazione al loro esercizio ed ambito di applicazione, i Centri possono, per conto degli utenti: tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili, con controllo della regolarità formale della documentazione contabile prodotta dagli utenti; predisporre le dichiarazioni annuali e i relativi allegati a cui sono obbligati i titolari di reddito di impresa, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti alla attività di impresa, i relativi coniugi che optino per la presentazione di dichiarazioni congiunte; apporre il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni medesime alle risultanze delle scritture contabili e alla documentazione allegata, anche in ordine alla deducibilità degli oneri di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. In tal caso gli stessi compiti sono svolti per conto degli utenti in relazione agli obblighi contributivi verso gli istituti previdenziali ed assistenziali. I Centri provvedono ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essi predisposte e le relative registrazioni su supporti magnetici, formati sulla base di programmi elettronici forniti o comunque prestabiliti dalla stessa Amministrazione, nonché le apposite schede, conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e sottoscritte dal contribuente, contenenti le scelte operate dagli utenti ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

4. Alla direzione dei servizi sarà preposto un direttore tecnico responsabile dotato di requisiti di onorabilità e che abbia esercitato continuativamente per almeno cinque anni l'attività professionale di dottore commercialista o di ragioniere libero professionista; al direttore sarà riservata l'apposizione del visto di conformità di cui al comma 3, con facoltà di delega ad altri dipendenti iscritti agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti.

5. Sarà previsto il potere per l'Amministrazione di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, dati ed elementi anche ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e saranno altresì stabiliti i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri della autorizzazione all'esercizio dell'attività e per la loro iscrizione in apposito albo, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria; saranno previste la revoca e la decadenza quando nello svolgimento della attività vengano commesse violazioni alle disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione, nonché quando i dati e gli

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

1985, n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517. In ogni caso è garantito il libero esercizio dell'attività di assistenza e di difesa nei rapporti tributari e contributivi a chiunque sia abilitato a svolgerla sulla base delle disposizioni vigenti, inclusa la possibilità per gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri liberi professionisti e dei consulenti del lavoro, limitatamente per questi ultimi alle dichiarazioni dei contribuenti a contabilità semplificata, di apporre, alle medesime condizioni e per le rispettive competenze, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma.

5. Alla direzione dei Centri è preposto, con rapporto di lavoro autonomo o subordinato, un direttore tecnico responsabile, iscritto negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri liberi professionisti, che abbia esercitato per almeno tre anni la relativa attività professionale; al direttore è riservata l'apposizione del visto di conformità di cui al comma 4.

6. L'Amministrazione finanziaria ha il potere di richiedere, anche in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi ai fini della determinazione dei coefficienti previsti nell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. Il Ministro delle finanze, con uno o più decreti, stabilisce i criteri, le condizioni e le garanzie assicurative per il rilascio ai Centri dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla istituzione dei Centri stessi, nonché i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'Amministrazione finanziaria. L'autorizzazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività vengano commesse gravi e ripetute violazioni alle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti; nei casi di particolare gravità potrà essere disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare, di revoca e di decadenza saranno adottati sentito il rappresentante legale del centro interessato.

6. Per le attività esercitate ai sensi del comma 3 saranno stabilite, per il caso in cui in sede di controllo formale emergano irregolarità che comportano irrogazione di sanzioni amministrative, congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio della rivalsa da parte dell'utente ovvero del contribuente per gli errori imputabili rispettivamente al centro o ai dottori commercialisti e ai ragionieri liberi professionisti. Salvo che i fatti costituiscano reato, saranno previste sanzioni pecuniarie da 1 a 5 milioni di lire a carico dei soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei centri, nonché sanzioni pecuniarie da 2 a 10 milioni di lire nei confronti del direttore tecnico se vengono accertate irregolarità nell'apposizione del visto di conformità di cui al comma 3, da irrogarsi con separato avviso da parte degli uffici dell'Amministrazione.

7. Sarà previsto che i centri di assistenza fiscale inizieranno la loro attività a partire dal 1° gennaio 1990. Con effetto dalla stessa data verrà altresì stabilito che le attività indicate nel comma 3, da chiunque esercitate, si considerano attività commerciali o di lavoro autonomo ai fini sia delle imposte

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

disposizioni recate in materia tributaria da leggi generali o speciali ovvero quando risultino inosservate le prescrizioni e gli obblighi posti dall'Amministrazione finanziaria nonché quando i dati e gli elementi richiesti dalla medesima Amministrazione risultino falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dall'utente; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. I provvedimenti di sospensione cautelare e di revoca sono adottati con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rappresentante legale del Centro interessato.

7. Con gli stessi decreti di cui al comma 6 sono inoltre stabilite, per le attività esercitate ai sensi del comma 4, nel caso in cui in sede di controllo formale emergano irregolarità che comportano irrogazione di sanzioni amministrative, congrue garanzie assicurative per un efficace e tempestivo esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'utente, ovvero del contribuente, per gli errori formali imputabili, rispettivamente, al Centro o ai dottori commercialisti, ai ragionieri liberi professionisti ed ai consulenti del lavoro. Salvo che i fatti costituiscano reato, ai soggetti che per fini diversi da quelli istituzionali utilizzano o comunicano a terzi notizie avute a causa dell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività nei Centri, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire. Al direttore tecnico che abbia commesso irregolarità nell'apposizione del visto di conformità di cui al comma 4, si applica la pena pecuniaria da due a dieci milioni di lire. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate, con separato avviso, dall'Amministrazione finanziaria.

8. I Centri iniziano la loro attività a partire dal 1° gennaio 1992. A decorrere dalla stessa data le attività indicate nel comma 4, da chiunque esercitate, si considerano attività commerciali o di lavoro autonomo ai fini sia delle imposte sul reddito che dell'imposta sul valore aggiun-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sul reddito che dell'imposta sul valore aggiunto.

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sentito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La commissione deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 3.

(Delega legislativa in materia di coefficienti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)

1. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 ed entro il medesimo termine di due anni, il Governo è delegato ad aggiornare, anche sulla base dei dati ed elementi acquisiti a seguito della prima applicazione dei coefficienti previsti nell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, l'ammontare dei coefficienti di congruità dei corrispettivi e dei componenti positivi e negativi di reddito e dei coefficienti presuntivi di reddito e di corrispettivi di operazioni imponibili, tenendo conto del settore di attività economica e del rispettivo andamento; della localizzazione geografica; delle dimensioni del comune e delle sue

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

to, fatti salvi i comportamenti adottati in precedenza in conformità alla presente disposizione.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta delle associazioni di categoria e degli ordini professionali, saranno approvate le tariffe minime e massime, a carico dei contribuenti, relative ai servizi resi ai sensi del presente articolo.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

caratteristiche socio-economiche; delle dimensioni dei locali, del numero, qualità e retribuzione degli addetti; dei consumi di materie prime e semilavorati e merci e di energia; delle caratteristiche dei beni strumentali impiegati; del numero delle prestazioni mediamente effettuabili nell'unità di tempo; degli altri parametri economici che siano utilizzabili in relazione a singoli settori di attività anche con riferimento al periodo iniziale dell'attività.

Art. 4.

(*Modificazioni al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154*)

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, al comma 3, secondo periodo, la parola: «più» è sostituita dalla seguente: «meno».

2. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.

3. All'articolo 38 del citato decreto-legge n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989, al comma 2-bis, le parole: «relative all'imposta sul valore aggiunto» sono soppresse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Art. 2.

(*Assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati da parte del sostituto d'imposta*)

1. I possessori di soli redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, compresi quelli soggetti a tassazione separata, corrisposti da un unico sostituto d'imposta, e che non abbiano oneri deducibili, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, o del certificato sostitutivo della dichiarazione stessa. Tuttavia detti contribuenti, quando ne ricorrano le condizioni, possono presentare il certificato sostitutivo della dichiarazione, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario ovvero per scopi di carattere religioso o caritativo, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222, e alle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e n. 517.

2. I possessori dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47, comma 1, lettere *a*) e *d*), del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai soggetti eroganti i redditi stessi, entro il mese di febbraio, apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello approvato annualmente con decreto del Ministro delle finanze, sottoscritta sotto la propria responsabilità. Nella dichiarazione debbono essere indicati oltre agli elementi prescritti da disposizioni di carattere generale, i dati e le notizie relativi agli eventuali altri redditi posseduti; agli oneri deducibili ed a tutti gli altri elementi necessari per la determinazione del reddito imponibile e per la liquidazione dell'imposta. Alla dichiarazione non debbono essere allegati i documenti probatori indicati nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; detti documenti dovranno essere esibiti solo su richiesta dei competenti uffici finanziari e dovranno essere conser-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

vati presso il domicilio fiscale del contribuente per la durata prevista dall'articolo 43 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. I lavoratori dipendenti e pensionati che adempiano agli obblighi di dichiarazione dei redditi secondo quanto disposto dal presente comma, possono operare la scelta ai fini della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF mediante la sottoscrizione di apposite schede conformi a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da consegnare in busta sigillata al sostituto di imposta.

3. Ai fini della dichiarazione congiunta, possono avvalersi della facoltà di cui al comma 2 i coniugi che possiedono solo redditi fondiari di cui all'articolo 22 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e che si trovino nella condizione di cui al comma 4 dell'articolo 12 dello stesso testo unico.

4. Non possono in ogni caso avvalersi della facoltà di cui al comma 2 i lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e 51, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonchè i possessori dei redditi la cui dichiarazione richieda particolari oneri e obblighi formali.

5. Il sostituto d'imposta ha l'obbligo:

a) di ricevere le apposite dichiarazioni e le schede indicate nel comma 2;

b) di controllarne la regolarità formale;

c) di eseguire la liquidazione delle imposte sui redditi e dell'eventuale contributo al Servizio sanitario nazionale;

d) di effettuare i conseguenti conguagli rispetto alle ritenute d'acconto operate e ai versamenti d'acconto effettuati nell'anno d'imposta cui la dichiarazione si riferisce;

e) di provvedere alla conservazione delle dichiarazioni di cui al comma 2.

6. Il debito o credito conseguente alla liquidazione dell'imposta è, rispettivamente-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

te, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Il prospetto della liquidazione delle imposte e degli oneri contributivi, contenente gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio finale, deve essere consegnato al dichiarante entro il mese di aprile. Alle ritenute d'acconto relative al periodo d'imposta in corso debbono essere aggiunti, alle rispettive scadenze, anche i versamenti d'acconto dovuti.

7. Il sostituto d'imposta, eseguite le operazioni indicate nei commi 5 e 6 del presente articolo e adempiuti gli obblighi indicati nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve indicare nella dichiarazione prevista dall'articolo 7 dello stesso decreto anche gli altri elementi rilevati dalle apposite dichiarazioni ricevute. I sostituti d'imposta i quali, durante il periodo d'imposta a cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità debbono presentare la dichiarazione di cui al predetto articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, mediante l'invio di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'Amministrazione finanziaria. Il sostituto d'imposta deve inoltre inviare all'Amministrazione finanziaria le schede per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF di cui al comma 2.

8. Per le operazioni di cui al presente articolo spetta ai sostituti d'imposta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura unitaria di lire 20.000 per ciascuna dichiarazione, aumentata a lire 40.000 per i sostituti con meno di venti

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

lavoratori dipendenti; qualora questi ultimi inviino la dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, su supporto magnetico, hanno diritto ad un ulteriore compenso di lire 5.000 per ciascun lavoratore dipendente.

9. Nel caso in cui in sede di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti o pensionati da parte dell'Amministrazione finanziaria emergano irregolarità relative agli adempimenti previsti per il sostituto d'imposta dal presente articolo, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la minore imposta liquidata.

10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, secondo i criteri ivi enunciati. Nei regolamenti medesimi sarà previsto che le disposizioni di cui al presente articolo abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Art. 3.

(Istituzione del conto fiscale e contributivo)

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il conto fiscale e contributivo, la cui utilizzazione dovrà essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo.

2. A decorrere dalla data indicata nel comma 1, ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali, assistenziali e ad associazioni sindacali di categoria. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall'Amministrazione fi-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nanziaria l'apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.

3. Il conto fiscale e contributivo è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, nonché dei contributi previdenziali, assistenziali e ad associazioni sindacali di categoria direttamente versati dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.

4. Ferma restando la tenuta del conto presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 3, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, presso un'azienda o un istituto di credito, scelto nell'ambito territoriale del competente concessionario, tra quelli indicati dall'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Le aziende ed istituti di credito effettuano la riscossione dei tributi e contributi di cui al comma 3, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, per conto del concessionario del servizio della riscossione dei tributi.

5. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:

a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento, con applicazione di una penale, per ogni giorno di ritardo, del 2 per cento, ridotta allo 0,50 per cento se il ritardo è dovuto ad errori materiali;

b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti;

c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte e dei contributi di cui al comma 2 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali ed in quelle degli altri enti deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma;

d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende.

6. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto può essere aggiornato entro i tre mesi successivi.

7. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti:

a) la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;

c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;

d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati nelle casse degli enti impositori.

8. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sarà determinata in base ai criteri fissati dall'articolo 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

9. In relazione alla istituzione del conto fiscale e contributivo, si provvederà alla integrazione dei sistemi informativi in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi e dei contributi. A tal fine si procederà al collegamento diretto con l'Anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.

10. Il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è abrogato.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualità di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi disposti dagli uffici. Negli altri casi

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

previsti dal comma 7, in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1992, di lire 40 milioni nel 1993, di lire 60 milioni nel 1994 e di lire 80 milioni nel 1995.

12. Entro il 30 giugno 1992, saranno emanati e pubblicati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potrà essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale e contributivo anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonchè, al fine di consentire una più rapida acquisizione delle somme riscosse alle casse degli enti impositori, la rideterminazione dei termini di versamento nelle casse degli enti dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all'articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 4.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, valutato in lire 1.150.000 milioni per il 1992 ed in lire 1.781.000 milioni per il 1993, si provvede:

a) quanto a lire 222.000 milioni per il 1992 e lire 193.000 milioni per il 1993, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) quanto a lire 918.000 milioni per il 1992 e lire 1.578.000 milioni per il 1993, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, ai seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il 1991, per gli importi in corrispondenza indicati:

1) capitolo 4654 per lire 20.000 milioni e lire 30.000 milioni, rispettivamente per il 1992 ed il 1993;

2) capitolo 4671 per lire 31.000 milioni e lire 56.000 milioni, rispettivamente per il 1992 ed il 1993;

3) capitolo 4769 per lire 750.000 milioni e lire 1.375.000 milioni, rispettivamente per il 1992 ed il 1993;

4) capitolo 6910 per lire 95.000 milioni, per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

5) capitolo 6911 per lire 22.000 milioni, per ciascuno degli anni 1992 e 1993;

c) quanto a lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante utilizzo delle maggiori entrate differenziali tra versamenti e rimborsi inferiori a lire 20.000, recate dalla presente legge.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Soppresso.